

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n.349 recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

Visti la legge 21 ottobre 1950, n.991, di ricostruzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394, della disciplina del predetto Ente;

Vista la legge 24 aprile 1935, n.740, recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394, è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n.436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.394;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993; istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2011; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri;

Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 – Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede – tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 – il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della già citata legge 24 dicembre 2007, n.244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in conformità al sopra delineato criterio direttivo;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25;

Visto l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013 e recepite le condizioni ivi espresse ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
Il seguente regolamento:

Articolo 1
(Riordino degli Enti Parco)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394 è sostituito dal seguente:
"4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il parere delle Regioni interessate si intende favorevolmente reso. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette-e biodiversità, secondo le seguenti modalità:
a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 dopo il primo periodo, il secondo periodo è sostituito da: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."»
4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei

regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.”»

Articolo 2

(Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10, L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.»

Articolo 3

(Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna)

1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, è composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.”

Articolo 4

(Presidenti)

1. In considerazione della natura statutale degli enti vigilati di cui al presente decreto, la nomina dei Presidenti degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 è riservata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5

(Norme transitorie)

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un

Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'emanazione di regolamenti in delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo, altresì, che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi. A tal fine la disposizione in parola richiama l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale, prefiggendosi l'obiettivo di contrarre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi dalle stesse erogati, detta i principi e i criteri direttivi che i suddetti regolamenti sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti.

Nel dubbio, per vero non fugato tempestivamente – e, anzi, rimasto fermo almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 10-bis del DL n. 194 del 2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010 - da alcuna norma o atto di interpretazione ufficiale, circa la riconducibilità di alcuni (segnatamente, gli Enti parco ed il Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, in quanto ente assimilato a quelli di ricerca, nonché quelli estranei all'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 196/2006) dei soggetti di diritto riordinati mediante il presente regolamento, all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è inteso per ragioni prudenziali non sottrarli, nell'autunno 2009, all'operazione di riordino.

Peraltro, dei principi e criteri direttivi enucleati sotto le lettere da a) a g) del comma 634, l'unico che era apparso inizialmente applicabile nei confronti degli Enti Parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, era quello riportato nell'alinea della lettera d) del comma 634, ossia *"la riduzione dei componenti degli organi collegiali almeno del 30% con salvezza della funzionalità dei predetti organi"*.

Per tali enti si rivelava in ogni caso impraticabile, infatti, la trasformazione in soggetti di diritto privato la soppressione e messa in liquidazione, in quanto tale criterio è espressamente escluso per le amministrazioni che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.

Nell'operazione di riordino di cui al presente decreto non sono state invece coinvolte né l'ISPRA e all'Autorità di bacino, come già evidenziato in sede di esame preliminare del provvedimento in Consiglio dei Ministri.

Nel primo caso, perché l'ISPRA è stato istituito proprio dal medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 28), attraverso non un semplice riordino di enti preesistenti, bensì la fusione di più enti in un ente unico, e nell'ottobre 2009 risultava già concluso il complesso iter approvativo del suo regolamento di organizzazione.

Analogamente, il riordino non è stato ritenuto praticabile con riferimento alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, espressamente qualificate come enti pubblici non economici dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha infatti espressamente escluso tali enti, sino all'entrata in vigore

dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tutto ciò premesso, corre tuttavia l'obbligo di aggiungere come, in progresso di tempo, il quadro normativo di riferimento si sia profondamente ampliato, anche alla luce dell'ampio lasso di tempo occorso per l'acquisizione del necessario parere del Consiglio di Stato (circa due anni, maturati essenzialmente in forza del tempo occorso alle amministrazioni centrali per esprimere gli avvisi richiesti in sede interlocutoria dal massimo organo consultivo statale) andando ben oltre il solo art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Del che, si ritiene, debbesi dare adeguato conto nel testo finale del preambolo del presente DPR.

Dapprima, infatti, l'art. 10-bis del DL n. 194 del 2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010, ha, con norma di interpretazione autentica, escluso *ipso iure* dall'effetto soppressivo alcune tipologie di enti (a seconda del numero dei dipendenti, a seconda della loro natura, e, infine, a seconda della loro inclusione o meno nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 196/2006), e ha, fra l'altro, modificato l'art. 2, comma 635, della L. n. 244/2007, secondo la cui originaria formulazione gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 (ivi incluso quello presente) dovevano essere trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Successivamente, tuttavia, l'art. 22, comma 2, del DL n. 201 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, ancorché senza modificare in modo espresso gli artt. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 10-bis del DL n. 194 del 2009, conv., con modificazioni, dalla L. n.

25 del 2010, ha introdotto una norma apparsa con esse incompatibile (logicamente, prima ancora che giuridicamente), per quanto qui interessa anche ai fini dell'identificazione dell'iter da seguire per acquisire il necessario avviso del Parlamento sugli schemi di DPR di riordino, quale anche quello presente.

In base all'art. 22, comma 2, del DL n. 201 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, infatti, <<Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'**articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.>>.

E' infatti del tutto evidente che l'aver previsto un riordino con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo non solo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'**articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, ma anche degli enti e degli organismi strumentali in genere (atteso che, diversamente, la disposizione apparirebbe restrittivamente interpretata se si considera che essa è inserita nell'ambito di una norma che, nel suo complesso, reca analoga

misura anche a proposito di agenzie ed enti e organismi strumentali di Regioni e Province autonome, oltre che misure afferenti il monitoraggio della spesa pubblica riguardo agli enti e agli organismi pubblici comunque finanziati o partecipati dallo Stato) ha l'effetto di intestare alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anziché alla Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il potere di esprimere – con le modalità e la tempistica previste dalla normativa vigente - il necessario avviso del Parlamento riguardo agli schemi di DPR che ne occupano.

Da ultimo, a rendere ancor più articolato un quadro divenuto, per le ragioni sin qui esposte, meno lineare, è intervenuto l'art. 12, comma 19, del DL n. 95 del 2012, il quale ha stabilito che <<Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.>>. E va aggiunto, per quanto qui interessa, che nel testo originario del DL n. 95 del 2012, quale approvato dal Consiglio dei Ministri, figurava anche una disposizione, poi eliminata durante il relativo iter di conversione, che tendeva a sottrarre gli schemi di regolamenti dall'obbligo di acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Anche in ragione di questa poco lineare stratificazione di disposizioni impattanti sullo stesso tema, con riguardo al presente schema di DPR,

nell'inviare il testo dello schema alle Commissioni parlamentari competenti, si è raccolto l'invito - formulato dal Consiglio di Stato - ad integrare le premesse dello schema con il riferimento a tutte le norme sopravvenute.

Infine, una volta acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, resi con esito favorevole con le condizioni ivi espresse, si è proceduto ad adeguare il testo del presente decreto, sulla base del parere del Consiglio di Stato e delle condizioni risultanti dai ridetti pareri delle Commissioni parlamentari di settore.

A questo riguardo, si fa presente che non si è potuto dar corso a quanto indicato nel primo, riguardo all'inapplicabilità delle misure di riordino degli enti vigilati, ad iniziare dalla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali esponenziali, agli enti, come quelli di cui all'articolo 3 dello schema originario di decreto in esame, pacificamente del tutto estranei al sistema della finanza pubblica (per totale assenza di finanziamento pubblico, diretto e indiretto), sicché nessun contenimento della spesa pubblica potrebbe in ogni caso venirne, come del resto argomentatamente affermato in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari.

Più in particolare, a conforto della soppressione dell'anzidetto articolo 3, le Commissioni parlamentari hanno osservato che l'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, si pone in ogni caso come norma oggettivamente speciale rispetto a quelle generali di cui agli articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per altro verso, che i Consorzi di cui al soppresso articolo 3, per le loro peculiari caratteristiche (consorzi obbligatori fra soli soggetti privati, operanti in totale regime di autofinanziamento assicurato dai contributi dei soggetti consorziati), sono estranei al sistema

della finanza pubblica, come confermato dalla costante estraneità all'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nel quale devono essere inserite, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, tutte le unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche – Settore S13, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche sempreché, però, esse *”siano ...finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche”*, anche in forma indiretta, così da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul pubblico), sicchè dalla riduzione dei componenti dei rispettivi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, non può, evidentemente e comunque, derivare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto attiene invece la soppressione dell'articolo 5 dello schema originario di decreto, relativo al Riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, va osservato che la soppressione è stata richiesta dalle Commissioni parlamentari, a titolo di condizione, in forza dell'argomento che tale Comitato, regolato dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, pur essendo istituito e disciplinato direttamente dai regolamenti comunitari (CE) 66/2010 e (CE) 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica e, inoltre, della circostanza che un riordino finalizzato alla razionalizzazione della spesa sarebbe risultato in palese contraddizione con il regime di totale finanziamento delle sue attività a carico dei soggetti, estranei all'amministrazione pubblica, che ne richiedono volta per volta l'attivazione ai fini della certificazione o della registrazione.

Ciò premesso, si è per il resto adeguato il presente provvedimento, attraverso la modifica degli articoli superstiti, alle condizioni contenute nel

parere favorevole espresso dalle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e da quella del Senato della Repubblica.

Per quanto attiene agli Enti parco nazionali, l'art. 1 interviene a modificare, per la parte di interesse, le disposizioni della Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo della Giunta esecutiva, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione della misura del 50%.

In particolare, quanto al Consiglio direttivo, in conformità alle condizioni espresse dalla Commissione VII della Camera dei deputati nel parere reso sul provvedimento, il primo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da dodici a sei, e vincola ad individuarli, tutti (e non più solamente una parte), tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità. Con riferimento invece alla Giunta esecutiva, il secondo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da cinque a tre.

Sul piano del procedimento di approvazione della disposizione di cui all'art. 1 del presente regolamento è pacifico, come riconosciuto anche dal Dipartimento per gli affari regionali nella nota del 25 febbraio 2013 – (Prot.42/1051), l'assunto secondo il quale lo Stato non è tenuto a concordare il contenuto dei propri atti normativi con le regioni: la Corte Costituzionale ha infatti più volte ribadito che il principio di leale collaborazione non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta (sentenze n. 387 del 2007, 98 del 2007, n. 133 del 2006, n. 31 del 2005 e n. 196 del 2004), chiarendo altresì (sentenze n. 225 del 2009, n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006) che un obbligo

di coinvolgimento delle regioni non sussiste, parimenti, nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva.

Sul diverso piano del *contenuto* della norma di cui all'art. 1 del presente regolamento, si sottolinea che esso non si discosta dai principi introdotti dalla riforma costituzionale, nella lettura datane dal Consiglio di Stato nel parere n. 157 del 22 gennaio 2007 della Sezione Consultiva per gli atti normativi. In quella sede si è stabilito, come noto, che le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di componenti debbano avvenire in modo tale da garantire l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati dagli organismi. Ad ogni modo, per tener conto anche del ruolo attribuito *in parte qua* alle Regioni nel testo sino ad oggi vigente della l. n. 394/1991, recependo la richiesta fatta pervenire dal Dipartimento per gli affari regionali con nota del 25 febbraio 2013 – (Prot.42/1051), si è confermato, nonostante l'espresso diverso avviso delle Commissioni parlamentari, l'obbligo di acquisire il parere non vincolante delle Regioni sui nominativi delle persone designate a comporre i Consigli direttivi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Inoltre, onde evitare situazioni di paralisi gestionale non di rado verificatesi per designazioni non operate (o non operate tempestivamente) dai soggetti aventi titolo, è stata introdotta la previsione secondo la quale decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza dei quarantacinque giorni previsti per presentare le designazioni volte a nominare i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente esercita anche le funzioni di quest'ultimo sino al suo insediamento, e, comunque, per non oltre 180 gg. (in adesione alla indicazione pervenuta dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota del 26 febbraio 2013 (Prot. 73/13/UL).

Si è altresì previsto che, qualora i membri designati dalla Comunità del parco siano sindaci di un comune, presidenti di una comunità montana, di una

provincia o regione presenti nella medesima Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica comporta la decadenza immediata dall'incarico di componente del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione entro 45 giorni dalla cessazione. La medesima norma si applica anche nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

Ulteriore innovazione, in conformità ai concordi pareri delle Commissioni parlamentari, è stata introdotta con riferimento all'articolo 9, comma 10, della legge 394/1991, relativamente alle delibere di adozione o modificazione degli statuti, dei regolamenti e della piante organiche, che viene ora previsto siano presentate al Ministero per la loro approvazione corredate dal parere del Collegio dei revisori dei conti. La disposizione, sempre in pedissequa adesione alla puntuale condizione concordemente inserita dalle Commissioni parlamentari, appare di particolare utilità anche perché tende a superare un modello di vigilanza sugli atti da parte dell'amministrazione vigilante divenuto ormai, per la sua sproporzionata ampiezza, un'anomala eccezione all'interno dell'odierno sistema amministrativo, e derivante dalla lettura estrema degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1 fornita da un risalente parere del Consiglio di Stato.

L'art. 2 concerne i due Enti storici – Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso – in relazione ai quali l'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa, disponendo che ad esso si provveda previa intesa con le regioni interessate.

In particolare, quanto all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è prevista l'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; quanto al Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, l'intesa deve essere raggiunta con la regione Lombardia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo

quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla Corte costituzionale, (sent. n. 302 del 1994) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'intesa con gli enti territoriali sopra indicati per l'adeguamento della disciplina dei due Parchi in questione.

Ne consegue che, al fine di modificare uno dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (ovvero, nel caso di specie, quello riguardante la composizione degli organi collegiali) il presente decreto non è fonte da sola sufficiente, non potendo ad esso conseguire l'automatica revisione della disciplina di adeguamento, per la quale rimane dunque fermo il procedimento disciplinato dall'art. 35 citato. Proprio a questo scopo è stato previsto l'art. 2 del presente decreto, il quale, pur differendo l'operatività del riordino ad un momento successivo, soddisfa le condizioni imposte dalla vigente normativa in tema di c.d. "taglia-enti". Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, all'art. 17 ha infatti stabilito che il termine del 31 ottobre, il quale, se superato, comporta la soppressione degli enti pubblici non economici, «si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino». D'altra parte, non soltanto alcuna disposizione stabilisce che a tale data debbano verificarsi i risparmi di spesa (*rectius*, debbano iniziare a prodursi gli effetti di contenimento della spesa derivanti dall'operazione di riordino) che rappresentano l'obiettivo di fondo della normativa in esame, ma neppure sono rinvenibili disposizioni tendenti a configurare rigidamente detti risparmi di spesa come effetto diretto, ancorché in ipotesi non immediato, del regolamento di riordino (potendosi

da questo punto di vista altrimenti dubitare della idoneità, allo scopo, delle previsioni, contenute in diversi regolamenti di riordino, che sanciscono – per il rispetto comunque dovuto all'autonomia organizzative dei singoli enti – la necessità di un adeguamento dello statuto sino a quel momento vigente). La disposizione di cui all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 non esclude infatti che i regolamenti ivi previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, purché il differimento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10 dell'art. 114 della legge 23.12.2000, n. 388, esso è espressamente assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e ciò vale ad escludere per il Parco in questione l'applicazione del primo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112 (il quale come detto prevedeva, in origine, la soppressione automatica di alcuni enti salvo decreto di conferma, con alcune eccezioni tra cui, appunto, gli enti di ricerca) ma non l'applicazione del secondo periodo della norma suddetta.

Anche per il Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, l'operazione di riordino ai sensi del criterio di cui alla più volte citata lettera d) del comma 634, si traduce, attraverso la disposizione di cui all'art. 3 del presente DPR, nella riduzione degli organi collegiali del Consorzio nella percentuale del 50%.

L'art. 3, primo comma, prevede infatti la riduzione dei membri del consiglio direttivo del Consorzio dal numero di sedici, escluso il presidente del Parco, al numero complessivo di nove. In particolare, in conformità alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, la nuova composizione prevede che i quattro Ministeri facenti parte del Consorzio siano ancora rappresentati da quattro componenti.

Il numero di tali componenti è stato indicato in ragione della previsione espressa nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, della partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca al Consorzio gestore del parco. Si è ritenuto inoltre di mantenere un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonostante questo non sia nominato dalla disposizione di cui all'art. 114, comma 10 della citata legge, in considerazione, fra l'altro, della eliminazione del Comitato tecnico-scientifico (in conformità alla sollecitazione operata dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota del 26 febbraio 2013 nonostante il diverso avviso espresso nei pareri delle Commissioni parlamentari), nel quale sedeva il soprintendente regionale per i beni e le attività culturali. Quanto ai rappresentanti della regione autonoma della Sardegna, questi vengono ridotti dal numero di quattro al numero di due.

L'art. 4 - riformulato in accoglimento della puntuale condizione inserita in entrambi i pareri resi dalla competenti Commissioni parlamentari – conferma la riserva statale riguardo alla nomina dei Presidenti degli Enti parco nazionali, del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Sul punto, appare utile ricordare che, ad avviso della Corte costituzionale (da ultimo, sent. n. 278/2012), persino quando norme rientranti nella potestà legislativa primaria delle Regioni e Province ad autonomia differenziata interagiscano, per naturale coincidenza degli ambiti competenziali, con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (la quale – come è stato più volte precisato dalla Corte – si riferisce all'«ambiente» in termini generali ed onnicomprensivi: sentenza n. 378 del 2007), la prevalenza deve essere assegnata alla legislazione statale rispetto a quella

dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria.

Ciò perché, ha osservato il giudice delle leggi, quando, data l'ampiezza e la complessità delle tematiche afferenti alla tutela dell'ambiente, i principi e le regole elaborati dallo Stato *in subiecta materia* coinvolgono altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell'ambito di altre competenze legislative ripartite secondo i canoni dell'art. 117 Cost., la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987) e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Sotto questo profilo, si configura quindi come limite alla discrezionalità legislativa che le Regioni e le Province autonome hanno nelle materie di loro competenza, cosicché queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007).

Quando ciò avviene si determina un'invasione – da parte della legge regionale o provinciale – di ambiti propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 20 del 2012; in senso conforme sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002).

E se queste considerazioni si impongono, ad avviso della Corte, per Regioni e Province ad autonomia differenziata, a fortiori esse valgono negli altri casi, e quindi con riguardo agli Enti di cui all'art. 1 del presente DPR.

In considerazione di questo univoco indirizzo, il riformulato art. 4 tende dunque a conciliare, per un verso, l'esigenza di non alterare (a scapito degli enti territoriali non statali) l'odierno riparto delle competenze, in punto di nomina dei Presidenti degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente DPR,

specificando che essa continuerà ad essere operata <<secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto>>, e, per altro verso, di tener conto (a tutela stavolta del ruolo statale) del principio, ribadito anche dal Consiglio di Stato, nel già citato parere n. 157 del 22.1.2007 della Sezione Consultiva per gli atti normativi, secondo il quale le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di componenti – ispirate essenzialmente a ragioni di contenimento della spesa pubblica – debbono avvenire in modo tale da garantire (rectius, non compromettere) l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati dagli organismi. Dette operazioni, cioè, non possono spingersi sino al punto di venir attuate con modalità tali, per quanto qui interessa, da escludere completamente un ruolo dello Stato nella nomina dei Presidenti degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3, che finirebbe con il rendere controverso il carattere “nazionale” (e, di riflesso, la natura statale) non tanto di quegli enti, bensì degli interessi rimessi (attraverso l'operazione di entificazione) alla loro cura, i quali valgono – sulla scorta degli argomenti sviluppati dalla Corte costituzionale, come sopra richiamati – a colorare il profilo ontologico di simili soggettività giuridiche, attese le importanti e strategiche attribuzioni a tutela dell'ecosistema ad esse intestate dalla normativa statale vigente.

L'art. 5 infine, nel dettare una disciplina transitoria, prevede un termine di novanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti riordinati dagli articoli 1 e 2. A garanzia del conseguimento del risultato finale voluto dalle norme attuate con il presente regolamento, all'inutile decorso del suddetto termine consegue la severa sanzione consistente nel commissariamento dell'ente; in tale ipotesi, si prevede che lo statuto sia adeguato ad opera di un Commissario nominato con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel caso in cui l'adeguamento dello statuto, a normativa vigente, preveda l'intesa con le Regioni o le Province autonome ed entro il termine previsto dalla medesima normativa, si siano svolte trattative infruttuose, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome, provvede, per evitare la paralisi gestionale, alla nomina di un Commissario straordinario che, subentra al Presidente e al Consiglio direttivo, e resta in carica sino al momento in cui l'intesa viene raggiunta.

Nonostante il diverso avviso espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica in sede di esame definitivo dello schema di DPR, l'art. 5, comma 1, è stato confermato nel testo approvato dal Consiglio dei ministri in sede di esame preliminare e, come tale, sottoposto all'esame del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, i quali nulla hanno osservato sul punto.

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che nei trenta giorni dall'adeguamento degli statuti i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 394 del 1991.

Il terzo comma, da ultimo, dispone che l'entrata in vigore del regolamento intervenga il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama le disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che detta principi e criteri direttivi per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto dei suddetti principi e criteri direttivi, ha scelto la soluzione che meglio risponde, alle esigenze di contenimento della spesa ma, al contempo, tiene conto della specificità dei rispettivi ordinamenti al fine di garantire lo svolgimento delle peculiari funzioni assegnate ai Consigli Direttivi dalla Legge Quadro sulle aree protette 394/1991. Si procede, pertanto, alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo e di gestione con la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato comma 634.

L'attuazione del presente regolamento consente il riordino di 23 enti parco nazionali e di 1 parco geominerario (*Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna*).

Di seguito si rappresenta una valutazione dei risparmi di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

1. Per quanto attiene agli Enti parco nazionali:

Attualmente risultano istituiti 23 parchi nazionali. Per 21 di essi il presente regolamento porta da dodici a sei i componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente e, nell'ambito del predetto Consiglio direttivo, sono ridotti da 5 a 3 i componenti della giunta esecutiva. Per i restanti 2 Enti parco nazionali (Stelvio e Gran Paradiso) il regolamento rinvia ad un successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni.

All'avvio dell'iter del riordino i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo erano i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO (anno rif. 2009)
Consigliere membro della Giunta Esecutiva	€ 1.747,68
Consigliere non facente parte della Giunta esecutiva	€ 935,76

Era inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 34,60 per ciascun componente del Consiglio Direttivo per un totale di Euro 449,80 a seduta.

Ai sensi del DL 78/10, art. 6, comma 2, sopprresse le predette indennità di carica, attualmente i componenti del Consiglio direttivo (ovvero della giunta esecutiva qualora convocata) hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza pari a 30 euro a seduta.

La riduzione da 12 a 6 del numero dei consiglieri, quindi, oltre alla assoluta aderenza al risparmio derivante dalla soppressione delle predette indennità di carica, comporta un ulteriore risparmio legato alla riduzione dei gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta, che, sulla base del dato storico medio di 9 riunioni annue, è quantificabile complessivamente in euro 34.020 lordi annui.

2. Per il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna si è provveduto a ridurre il numero dei componenti del Consiglio direttivo, diversi dal Presidente, da 16 a 8.

All'avvio dell'iter del riordino i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo erano i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO (anno rif. 2009)
Consiglieri	€ 10.568

Ai sensi del DL 78/10, art. 6, comma 2, soppressa la predetta indennità di carica, attualmente i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza pari a 30 euro a seduta.

La riduzione da 16 a 8 dei consiglieri, quindi, oltre alla assoluta aderenza al risparmio derivante dalla soppressione della predetta indennità di carica, comporta un ulteriore risparmio legato alla riduzione dei gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta, che, sulla base del dato storico medio di 9 riunioni annue, è quantificabile complessivamente in euro 2.700 lordi annui.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 aprile 2012

NUMERO AFFARE 04248/2010

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente ed della tutela del territorio e del mare -
Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante riordino degli enti vigilati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. GAB-2010-0030343/UL del 21 settembre 2010,
trasmessa con nota n. GAB-2010-0030811/UL del 24 settembre
2010 e pervenuta in Segreteria il 29 settembre 2010, con la quale il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
(Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare
in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 25 ottobre 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 9 dicembre 2010 n. GAB-2010-0038476/UL;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 20 dicembre 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione n. GAB-2012-0005161UL del 22 marzo 2012, pervenuta in Segreteria il 23 successivo e gli allegati pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. GAB-2011-0031192/UL, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del 21 ottobre 2011 e Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 6 febbraio 2012;

Vista la nota dell'Amministrazione n. GAB-2012-0005178/UL del 22 marzo 2012 pervenuta in Segreteria il 29 successivo, che trasmette la delibera n. 1/2012 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti;

Vista la nota dell'Amministrazione n. GAB-2012-0005479/UL del 28 marzo 2012, pervenuta in Segreteria il 29 successivo, che trasmette un nuovo parere n. ACG/28/AMB/4440 del 27 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Vale la pena riassumere brevemente i termini della questione sulla

quale la Sezione è tenuta a pronunciarsi. Con relazione del 21 settembre 2010 n. GAB-2010-0030343/UL, trasmessa con nota del 24 successivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiedeva il parere di competenza in ordine ad una bozza di regolamento in delegificazione volto al riordino degli organi collegiali degli Enti vigilati dal Ministero stesso, motivando la richiesta in base al dubbio se l'eccezione prevista dall'art. 26, co. 1, primo periodo, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, implicasse in ogni caso sottoposizione degli enti, esentati dalla soppressione automatica, al disposto di cui al secondo periodo dello stesso co. 1. Il contenuto e gli scopi perseguiti dalla suddetta ipotesi di regolamento in delegificazione sono stati ampiamente esposti nel parere interlocutorio espresso dalla Sezione in data 25 ottobre 2010, che formulava diverse osservazioni sul testo proposto.

Con nota n. GAB-2010-0038476/UL del 9 dicembre 2010 l'Amministrazione faceva presente che nel frattempo erano intervenute due nuove disposizioni: innanzitutto l'art. 10 bis d.l. n. 194 del 2009 ed in secondo luogo l'art. 6, co. 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

La prima disposizione reca interpretazione autentica dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 "nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

La seconda recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6".

Poiché tale normativa (e soprattutto l'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010) avrebbe potuto aver l'effetto di sovrapporsi alle misure c.d. "taglia-

enti" previste dall'art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, in ottemperanza alle quali l'Amministrazione aveva elaborato lo schema di regolamento volto a riordinare gli enti vigilati, e poiché – secondo l'Amministrazione – dalla lettura della disposizione di cui all'art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, non appariva chiaro il quadro complessivo degli adempimenti imposti agli enti e alle amministrazioni vigilanti, con la citata nota del 9 dicembre 2010 l'Amministrazione riferente chiedeva che la Sezione si esprimesse sulla permanente vigenza delle esenzioni degli enti stessi dall'applicazione della disciplina dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008, malgrado il sopravvenire dell'art. 6, co. 5, suddetto.

La Sezione esaminava la questione postale nell'Adunanza del 20 dicembre 2010 e, anche in considerazione della contraddittorietà e della lacunosità della normativa, di cui doveva farsi applicazione, rilevava come la questione sottoposta avesse carattere generale e concernesse la necessità che anche gli enti, che l'art. 26 d.l. n. 112 del 2008, come modificato ed interpretato dal d.l. n. 194 del 2009, esentava dal meccanismo c.d. "taglia-enti", procedessero all'adozione dei regolamenti di riordino ed alla revisione degli Statuti secondo quanto previsto dal co. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007.

In considerazione di ciò la Sezione chiedeva che l'Amministrazione riferente chiedesse l'avviso della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con le note del 22 e del 28 marzo 2012, risp. n. GAB-2012-0005161/UL e GAB-2012-0005479/UL, l'Amministrazione trasmetteva i pareri delle amministrazioni interpellate e con la nota del 22 marzo 2012 trasmetteva la delibera n. 1/2012 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti.

Nella buona sostanza, il Ministero dell'economia e delle finanze, con parere della Ragioneria generale dello Stato n. 0097534, condiviso dall'Ufficio legislativo, ritiene che la portata generale dell'art. 6, co. 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, comportasse l'abrogazione "delle norme di settore, che disciplinano la composizione degli organi dei singoli enti interessati... senza alcuna esclusione", traendo anche argomento, così come rilevato nel successivo parere n. 0022463 adesivamente trasmesso dall'Ufficio legislativo con nota del 27 marzo 2012 n. ACG/28/AMB/4440, dal fatto che l'art. 22, co. 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recita: "Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,

vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi”.

Alla medesima conclusione, seguendo peraltro diversi percorsi argomentativi, pervengono sia il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Va inoltre considerato con riguardo al regolamento in oggetto che il primo comma dell'art. 6 d.l. n. 78 del 2010 prevedeva la sostanziale gratuità (salvo limitato rimborso spese) della partecipazione agli organi collegiali in questione e che il successivo d.l. n. 201 del 2011 all'art. 21, co. 12, prevedeva l'accorpamento nell'istituendo Consorzio per i grandi laghi prealpini delle funzioni attribuite ai consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda.

A tale riguardo il recentissimo d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 ha con l'art. 13, co. 1, fatto eccezione per i presidenti degli Enti parco quanto all'obbligo di gratuità della carica ed ha visto aggiunto dalla legge di conversione (l. n. 14 del 24 febbraio 2012) un art. 27 bis, che recita testualmente: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo, 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità

e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

Considerato:

Occorre preliminarmente considerare come la questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi si sia sostanzialmente trasformata in seguito alla nota dell'Amministrazione del 9 dicembre 2010, nel senso appunto che non si tratta più di esprimere il parere sulla bozza di regolamento in oggetto, quanto piuttosto di fornire alla Pubblica amministrazione in generale un criterio per orientarsi all'interno di un gruppo di norme di rango primario fra loro contraddittorie e sulle quali si è ancora ben lontani dalla definizione di un coordinamento e dall'individuazione dell'ambito e delle modalità di applicazione.

A voler sottilizzare si potrebbe anche dire che la lacunosità e contraddittorietà delle disposizioni in esame è da ricondurre in larga parte allo stesso complesso Governo-Pubblica amministrazione, visto che ha origine da disposizioni contenute in decreti-legge, che per la parte che interessa in questa sede non hanno subito modificazioni da parte del Parlamento con la sola eccezione dell'art. 10 bis introdotto con la legge di conversione al del 30 dicembre 2009, n. 194 e dell'art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011 introdotto con la legge di conversione n. 14 del 2012. L'incoerenza della normativa primaria proveniente dall'Esecutivo è ulteriormente confermata dal fatto che lo stesso d.l. 31 maggio 2010, n. 78, - mentre conteneva, all'art. 6, co. 5, la disposizione, che ad avviso di tutte le Amministrazioni interpellate avrebbe superato le ipotesi di esclusione contenute nell'art. 26, co. 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 212 - ha introdotto con l'art. 7, co. 30, una frase aggiuntiva al co. 1 dell'art. 10 bis d.l. 30 giugno 2009, n. 194, che ha esteso l'ambito degli enti, cui non doveva applicarsi l'effetto soppressivo, di cui al secondo periodo del co. 1 del suddetto art. 26 d.l. n. 112 del 2008. Sicchè appare difficile sostenere che la *ratio* del co. 5 dell'art. 6 d.l. n. 78 del 2010 sia stata quella di introdurre una nuova disciplina dell'intera materia, senza tenere conto della normativa speciale riguardante gli enti previsti dal combinato disposto del primo periodo del co. 1 dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 e dall'art. 10 bis d.l. n. 194 del 2009, nella nuova formulazione. Considerata pertanto in quell'unico contesto, sembrerebbe che la disposizione di cui all'art. 6, co. 5, possa

configurarsi come *lex generalis*, cui si contrappone l'esenzione dall'obbligo di revisione degli Statuti nel senso della riduzione della consistenza degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo recata nella *lex specialis* di cui all'art. 26, co. 1, primo periodo, testé richiamato.

Non può trascurarsi tuttavia che – come diligentemente ricordato dal parere dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dall'ultimo parere della Ragioneria generale dello Stato – l'art. 22 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, al co. 2, reca una disposizione ancora più generale, nel senso di un generale obbligo di riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo degli enti strumentali da esercitarsi entro il 6 giugno 2012; disposizione che peraltro impone la “riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi” senza peraltro disciplinare le modalità di tale riduzione: se essa cioè debba avvenire, ad es., in termini percentuali o in termini assoluti (come richiesto invece dal succitato art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010). Sicchè può ritenersi che la determinazione di tali modalità sia stata lasciata alla discrezionalità delle singole Amministrazioni proponenti i regolamenti di riordino.

L'avviso del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio riporta diligentemente ed esaustivamente gli argomenti, che possono addursi a favore delle due tesi contrapposte (quella per la quale l'obbligo di riduzione degli organi collegiali vigerebbe senza eccezioni e quella della persistenza delle esclusioni di

cui all'art. 26, co. 1, d.l. n. 112 del 2008), e ne dimostra la sostanziale equivalenza, di modo che – pur manifestando, come già accennato, una preferenza per la tesi contraria “ad estendere in via interpretativa all'art. 6, co. 5, le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla norma sul c.d. taglia-enti” – è inevitabilmente condotto a far ricorso al criterio di ragionevolezza applicativa al fine di temperare l'assolutezza del disposto del suddetto art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010, la cui portata è parzialmente superata, però, dal successivo art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011.

In tale situazione di contraddittorietà, lacunosità e difficoltà di attuazione della normativa primaria – riconosciuta sia pure ad altri fini dalla deliberazione n. 1/2012 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti – non resta all'interprete che riportarsi alla *ratio*, che ha ispirato la normativa stessa, e far riferimento, al fine di superare le difficoltà applicative, alla natura dei singoli enti, ispirandosi, appunto, al criterio già annunciato nel parere di questa Sezione n. 4036/2010 del 6 luglio 2011.

Ora, non vi è dubbio che la *ratio*, che ha determinato il complesso delle disposizioni in esame, sia quella della riorganizzazione della complessa realtà degli enti pubblici per il contenimento della spesa pubblica e che tale finalità debba essere perseguita senza eccezione alcuna da tutte le amministrazioni pubbliche, sia pur con le diverse modalità richieste dalla natura peculiare di ciascuna di esse (si veggia come il co. 22 d.l. n. 201 del 2011 dica “tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti”). Ne deriva che gli enti elencati nel primo

periodo dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 non possono considerarsi esentati dall'obbligo di riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo stabilito dall'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010 e poi dal suddetto art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, salvo che tale riduzione non possa determinarsi senza che ne risulti alterata la natura stessa dell'ente. In quest'ultimo senso appare significativo che l'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011 parli genericamente di "riduzione del numero dei componenti dei medesimi organi", omettendo il riferimento rigido ad uno specifico criterio di riduzione, e faccia riferimento esplicito al fatto che il riordino degli enti debba avvenire "tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti".

Senonchè la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali non è che uno dei criteri cui debbono attenersi le amministrazioni nel procedere alla riorganizzazione dei singoli enti pubblici, e cioè quello previsto dalla lett. d) del co. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007, lettera che deve ritenersi ormai superata dal combinato disposto dell'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010 con l'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011. Ma, come ripetutamente ricordato dalla Sezione nei pareri resi alle diverse Amministrazioni (non ultimo nel parere interlocutorio sul progetto di provvedimento normativo in esame reso il 25 ottobre 2010), ciò non esime le Amministrazioni dall'osservanza degli altri criteri contemplati dal succitato co. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007. Salvo che proprio la speciale considerazione riservata dal legislatore ordinario alla lett. d) del co.

634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007 giustifica che i decreti di riordino, attuativi del predetto co. 634, possano, ricorrendone l'opportunità, far precedere nel tempo l'attuazione della lett. d), secondo le nuove modalità risultanti dal combinato disposto dell'art. 6, co. 5 d.l. n. 78 del 2010 e dell'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, rispetto all'attuazione degli altri principi contemplati nelle altre lettere del medesimo co. 634.

Del resto, a ben considerare, scopo dell'art. 26, co. 1, primo periodo, d.l. n. 112 del 2008 era quello di esentare alcune categorie di enti pubblici dall'effetto automatico del c.d. taglia-enti, esprimendo, tuttavia, l'auspicio che gli enti stessi procedessero alla propria riorganizzazione in funzione del contenimento della spesa pubblica; il che del resto trova conferma nel tenore letterale della disposizione d'interpretazione autentica recata dal co. 1 dell'art. 10 bis d.l. 30 dicembre 2009, n. 194.

I suddetti principi devono essere applicati nell'interpretazione delle specifiche disposizioni del d.l. n. 216 del 2011 e della successiva legge di conversione n. 14 del 2012 riguardanti gli enti cui si riferisce la bozza di provvedimento normativo in esame, al fine di ricondurre e a razionalità e ad un quadro unitario la normativa di rango primario e secondario. Come si è già accennato, innanzi tutto, l'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011 prevede uno slittamento al 6 giugno 2012 del termine per l'emanazione dei regolamenti in delegificazione di riordino degli enti non soppressi, donde la necessità di correggere l'osservazione contenuta nel parere interlocutorio del 25 ottobre 2010 e relativa ai

riordino finalizzato specificamente al contenimento della spesa pubblica e, quindi, dall'obbligo di rivedere la composizione degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, quest'ultimo obbligo scaturendo ormai dall'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011 (onde l'esenzione dell'osservanza dell'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010 perde ogni significato normativo).

Del resto i Consorzi di cui al sopprimendo art. 3 della bozza di regolamento in esame non costituiscono per loro natura una categoria a sé di enti, che ne giustifichi un regime speciale ed eccezionale una volta che il legislatore abbia abolito il sistema delle eccezioni per categorie previsto dall'art. 26, co. 1, d.l. n. 112 del 2008, onde la necessità che anche questi Consorzi, nel termine introdotto dal succitato art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011, procedono alla riduzione del numero dei componenti dei propri organi collegiali sia pur tenendo conto della specificità dei rispettivi ordinamenti. Nell'ambito dei quali, peraltro, rientrano proprio i regolamenti di riordino che sono destinati ad incidere su diritti soggettivi (se non altro per l'aspetto del *jus ad officium*) e situazioni giuridicamente protette di estranei all'ente, nonché a dettare norme aventi, per così dire, efficacia *erga omnes*. In altri termini non si tratta di atti, di cui sia incerta la funzione tra il disporre ed il provvedere, con la conseguenza che se ne potrebbe ipotizzare la natura di atti amministrativi generali, ma si tratta di vere e proprie fonti del diritto oggettivo di rango secondario, che, come tali, non dovrebbero essere sottratte al preventivo controllo previsto dall'art. 17 l. n. 400 del

1988. Sicchè, quando l'art. 27 bis accenna a modifiche statutarie da approvarsi con "decreti di natura non regolamentare" deve interpretarsi come riferentesi a quelle eventuali modifiche statutarie recanti o solo ed esclusivamente norme tecniche di dettaglio o veri e propri provvedimenti amministrativi generali e non norme giuridiche di organizzazione o di azione dell'Ente consorzio, suscettibili di applicazione anche all'esterno di quest'ultimo, o di determinare l'insorgenza di veri e propri diritti soggettivi in capo a singoli individui. Altrimenti argomentando si determinerebbe un vero e proprio sconvolgimento del sistema delle fonti ed una grave incostituzionalità dell'art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011 e della sua legge di conversione (n. 14 del 2012), soprattutto nella parte in cui autorizzerebbero decreti di carattere non regolamentare (e quindi atti amministrativi) in delegificazione.

Infine l'Amministrazione referente avrà cura di procedere ad una riscrittura del preambolo del progetto di regolamento in esame, valutando se non sia il caso o di espungere ogni riferimento ai tre Consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda (cioè da "Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, ..." fino alla fine del capoverso e da "visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, ..." fino alla fine del capoverso) o di aggiungere "Visto l'art. 27 bis del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14". Inoltre, al "Considerato" dovrà essere soppressa l'espressione, "dei Consorzi sopra indicati"; dovranno inoltre essere inserite, dopo le parole "audit, che", le altre

“per il momento” e sopprresse le seguenti parole “almeno del 30 per cento con salvezza della funzionalità dei predetti organi”. Al “Ritenuto” va soppresso il riferimento a “dei Consorzi dell’Adda, dell’Oglio e del Ticino”; indi tra il capoverso “Acquisita l’intesa...” e quello “Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri...” vanno inseriti altri due capoversi: 1) “Visto l’art. 6, comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”; 2) “Visto l’art. 22, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 2114”. Infine l’ultimo capoverso dovrà recitare come segue: “Sulla proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

In conclusione:

a) La Sezione conferma i rilievi di ordine generale contenuti nel proprio parere del 25 ottobre 2010, specificando come la normativa successivamente intervenuta in materia autorizzi che provvisoriamente si intervenga solo sulla composizione degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo senza escludere la permanenza dell’obbligo per le amministrazioni di provvedere nei tempi più brevi possibili alla riorganizzazione degli enti secondo i restanti principi di cui al c. 634 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, e come l’Amministrazione sia posta di fronte ad una scelta discrezionale: se procedere – come sembrerebbe preferibile – alla formazione di tanti regolamenti quanti sono gli enti da riordinare

- o procedere con un unico testo di regolamento;
- b) ritiene che il riordino degli organi collegiali degli enti in questione debba avvenire entro il 6 giugno 2012 e che la necessità di rispettare tale termine giustifichi il mantenimento dell'ultimo comma dell'art. 6 (in futuro art. 5) e quindi il superamento della relativa osservazione contenuta nel parere del 25 ottobre 2010;
- c) ritiene che il vincolo di riduzione posto dalla legge al riordino dei suddetti organi collegiali scaturisce dall'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, ivi compresa la necessità di tener conto della specificità dei rispettivi ordinamenti;
- d) che a tale vincolo non si sottraggano i regolamenti relativi ai consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, salve le più ampie considerazioni di cui in precedenza;
- e) ritiene infine che debba in ogni caso procedersi alle correzioni formali più sopra esposte, tenendo anche conto delle osservazioni formulate con il parere del 25 ottobre 2010, fatte salve ovviamente quelle che debbono essere interpretate ai sensi della precedente lett. a) e quelle che devono ritenersi superate ai sensi della precedente lett. b);
- f) esprime da ultimo il parere che, allo stato, appare specifico obbligo del legislatore procedere alla ricomposizione in un quadro unitario della normativa di rango primario concernente la materia, semplificandone e coordinandone le sparse e diverse disposizioni, in modo da rendere armonico ed applicabile secondo chiare direttive il meccanismo del c.d. taglia-enti.

In vista di quanto sopra si dispone quindi la trasmissione del presente parere anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'eventuale seguito di competenza.

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE
Dante Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Licia Grassucci
Ilve Ferraro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Repertorio n. 78/cv del 29/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 luglio 2010

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, comma 634;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 26, comma 1, secondo periodo;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

VISTO lo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il 28 ottobre 2009, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 20 gennaio 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 25 gennaio 2010;

CONSIDERATO che il 10 febbraio 2010 si è tenuta una riunione tecnica in cui le Regioni e le Province autonome hanno rappresentato alcune osservazioni e proposte emendative, evidenziando in particolare la necessità che i rappresentanti delle Comunità del Parco costituiscano almeno il 50% dei componenti dei Consigli direttivi, e riservandosi di formalizzare un documento al riguardo;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento di osservazioni e proposte emendative, trasmesso con nota del 19 febbraio 2010 dalla Regione Calabria – Coordinamento Commissione ambiente e protezione civile, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 1° marzo 2010, riguardante in particolare emendamenti all'art. 1, all'art. 5 e all'art. 6, comma 1, dello schema di D.P.R. in esame;

VISTO il documento trasmesso con nota prot. GAB-2010-0016236/UL del 5 maggio 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, col quale è stata ritenuta accoglibile la proposta emendativa delle Regioni concernente l'art. 6, comma 1, dello schema di regolamento;

CONSIDERATO che l'argomento in esame è stato discusso nella seduta di questa Conferenza del 6 maggio 2010, nella quale l'ANCI ha consegnato un documento di proposte emendative, decidendo di rinviare la trattazione dell'argomento;

VISTA la nota prot. n. 10517 del 6 maggio 2010 del Ministero dell'economia e finanze, diramata con nota della Segreteria di questa Conferenza dell'11 maggio 2010, con cui sono state trasmesse alcune osservazioni e valutazioni della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 25 maggio 2010 il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito spiegazioni riguardo le richieste formulate dall'ANCI, mentre le Autonomie regionali hanno mantenuto le proposte emendative formulate in precedenza dalla Regione Calabria con la citata nota del 19 febbraio 2010, aggiungendovi una ulteriore richiesta della Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta dell'8 luglio 2010, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, ha rinviato l'espressione del parere sullo schema di D.P.R. in esame;

VISTA la nota prot. n. 0060743 dell'8 luglio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 20 luglio 2010, con cui sono state trasmesse alcune nuove osservazioni e valutazioni;

VISTO il documento, trasmesso con nota prot. GAB-2010-0025256/UL del 26 luglio 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 3568 del 27 luglio 2010, che fornisce una valutazione di quanto ritenuto accoglibile delle proposte emendative presentate e rappresenta una serie di controdeduzioni concernenti le proposte non ritenute accoglibili;

PR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere negativo;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il 28 ottobre 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 20 gennaio 2010.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

RFitto

RR

RF

6-

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527);

considerato che:

secondo la normativa vigente, e segnatamente l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ufficio di componente del Consiglio direttivo degli Enti parco sarebbe da considerare a titolo onorifico;

di conseguenza, la riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi collegiali per un verso finirebbe per sacrificare l'esigenza di adeguata rappresentatività del territorio nella definizione delle politiche di gestione dei singoli Enti e, per altro verso, non potrebbe paradossalmente realizzare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'articolo 1, comma 1, del provvedimento sia sostituito con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da sei componenti nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale di comprovata competenza;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) uno, su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

b) all'articolo 1 del provvedimento, dopo il comma 2, sia inserito il seguente comma:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino

all'insediamento di questo. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una Pag. 136 regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.»»;

c) all'articolo 1 del provvedimento, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti."»;

d) l'articolo 2 del provvedimento sia sostituito con il seguente:

«1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previa intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.»;

e) l'articolo 3 del provvedimento sia soppresso, in primo luogo per l'intervenuta approvazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e, in secondo luogo perché i Consorzi di cui all'articolo 3, per le loro peculiari caratteristiche (consorzi obbligatori fra soli soggetti privati, operanti in regime di totale autofinanziamento assicurato dai contributi dei soggetti consorziati), sono estranei al sistema della finanza pubblica, come confermato dalla costante estraneità all'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nel quale devono essere inserite, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, tutte le unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche – Settore S13, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche sempreché, però, esse «siano... finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», anche in forma indiretta, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico), sicché dalla riduzione dei componenti dei rispettivi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, non può, evidentemente e comunque, derivare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica. Peraltro, procedendosi al riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei Consorzi di cui al medesimo articolo 3 del provvedimento, si assicuri che a tale riordino si provveda, in linea con il disposto dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

con l'adozione di atti sottoposti ai controlli dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e non con decreti di natura non regolamentare.

f) l'articolo 4, comma 1, del provvedimento, sia sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco, oltre al Presidente, è composto da otto componenti, di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, due in rappresentanza Pag. 137della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.»»;

g) l'articolo 5 del provvedimento sia soppresso, atteso, innanzi tutto, che il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, pur essendo plesso istituito e disciplinato direttamente dai Regolamenti comunitari (CE) 66/2010) e (CE) 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica. Inoltre, un intervento di riordino finalizzato alla razionalizzazione della spesa sarebbe in palese contraddizione con il regime di totale finanziamento delle sue attività a carico dei soggetti, estranei all'amministrazione pubblica, che ne chiedono volta per volta l'attivazione ai fini della certificazione o, rispettivamente, della registrazione;

h) l'articolo 6 del provvedimento sia sostituito con il seguente:

«1. Entro il termine di 90 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.»;

i) sia espressamente previsto nel provvedimento che, in ogni caso, ai fini della conservazione del carattere statutale degli enti Parco nazionali, del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, e del Consorzio del Parco

geominerario storico e ambientale della Sardegna, si preveda che almeno il rispettivo Presidente sia in ogni caso nominato, con le modalità previste dalla normativa vigente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 527**

La 13^a Commissione permanente,
esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che:

secondo la normativa vigente, e segnatamente l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ufficio di componente del Consiglio direttivo degli Enti parco sarebbe da considerare a titolo onorifico;

di conseguenza, la riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi collegiali per un verso finirebbe per sacrificare l'esigenza di adeguata rappresentatività del territorio nella definizione delle politiche di gestione dei singoli Enti e, per altro verso, non potrebbe paradossalmente realizzare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) appare necessario sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

"1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 8 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 10 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) metà su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione nel cui territorio si trova il parco;

b) metà su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale.»";

2) all'articolo 1 occorre inserire, dopo il comma 2, il seguente comma: "2-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.»";

3) all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, dopo il comma 3, occorre inserire il seguente: "4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.»";

4) occorre sostituire l'articolo 2 dello schema di decreto con il seguente: "1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.";

5) occorre sopprimere l'articolo 3 dello schema di decreto, atteso, per un verso, che l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, si pone in ogni caso come norma oggettivamente speciale rispetto a quelle

generali di cui agli articoli 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per altro verso, che i Consorzi di cui all'articolo 3, per le loro peculiari caratteristiche (consorzi obbligatori fra soli soggetti privati, operanti in regime di totale autofinanziamento assicurato dai contributi dei soggetti consorziati), sono estranei al sistema della finanza pubblica, come confermato dalla costante estraneità all'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nel quale devono essere inserite, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, tutte le unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche - Settore S13, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche sempreché, però, esse «siano... finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», anche in forma indiretta, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico), sicché dalla riduzione dei componenti dei rispettivi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, non può, evidentemente e comunque, derivare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;

6) all'articolo 4 dello schema di decreto in titolo, occorre sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco, oltre al Presidente, è composto da otto componenti, di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.»»;

7) l'articolo 5 dello schema di decreto in titolo sia soppresso, atteso innanzi tutto che il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, pur essendo plesso istituito e disciplinato direttamente dai Regolamenti comunitari (CE) 66/2010) e (CE) 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica. Inoltre, un intervento di riordino finalizzato alla razionalizzazione della spesa sarebbe in palese contraddizione con il regime di totale finanziamento delle sue attività a carico dei soggetti, estranei all'amministrazione pubblica, che ne chiedono volta per volta l'attivazione ai fini della certificazione o, rispettivamente, della registrazione;

8) occorre sostituire l'articolo 6 dello schema di decreto con il seguente:

"1. Entro il termine di 90 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.";

9) In ogni caso, ai fini della conservazione del carattere statutale degli enti Parco nazionali, del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, si preveda che almeno il rispettivo Presidente sia in ogni caso nominato, con le modalità previste dalla normativa vigente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 527)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di regolamento in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.